

# **COMUNE DI PIOMBINO**

PROVINCIA DI LIVORNO

## Medaglia d'Oro al Valore Militare

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del ventidue marzo duemiladiciannove

N: 39

Oggetto: Aliquote IMU e TASI 2019

L'anno **duemiladiciannove** e questo dì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **9,25** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1<sup>^</sup> convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Angelo Trotta** con la partecipazione della **Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Giuliani Massimo (Sindaco)	-	X
Barsotti Rinaldo	X	-
Belmonte Alessandro	X	-
Bezzini Carla	-	X
Boldrini Viola	X	-
Braschi Maria Grazia	X	-
Callaioli Fabrizio	X	-
Corsini Michela	X	-
Cremisi Eleonora	X	-
De Bonis Enzo	X	-
Ferrari Francesco	X	-
Gelichi Riccardo	X	-
Geri Bruna	X	

Consigliere	Presente	Assente
Gottini Mario	X	-
Lessi Andrea	X	-
Massarri Daniele	X	-
Mosci Marco	X	-
Ninci Susy	X	-
Parietti Elena	-	X
Pasquinelli Daniele	X	-
Persiani Alessandra	X	-
Pietrini Valerio	X	-
Rinaldi Pierluigi	X	-
Spagnesi Massimiliano	X	-
Trotta Angelo	X	-

Presenti 22 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta. Gli scrutatori designati sono i Signori:

1° Enzo De Bonis

2° Alessandra Persiani

3° SusyNinci

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 7 e 8 del D.Lgs 23/2011 con cui è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione formale dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Visto l'art. 8 comma 7 del D.Lgs 23/2011 che ha confermato la competenza del Consiglio Comunale a deliberare le aliquota dell'imposta;

Visto l'art. 13 comma 1 del D.L. 201/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L 214/2011, e le successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto il comma 707 comma 1 lett. b) punto 2) della legge 147/2013 che ha disposto: «L'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,...»;

Visti il comma 639 così come modificato dalla L. 208/2015, il comma 669, come sostituito dall'art. 1 comma 14 lett. b) della L. 208/2015, e il comma 675 dell'art.1 della Legge 147/2013:

639 "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."

669 ""Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9." 675 "La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011".

Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze n.-2DF- del 29 maggio 2017 IMU. La stessa forniva chiarimenti ad quesito posto da un Comune che chiedeva, fra le altre cosa, di sapere se fosse possibile attuare una diminuzione dell'aliquota dell'IMU per le categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7 con corrispondente aumento dell'aliquota della TASI. Il Ministero, in primo luogo, per quanto concerne in particolare la TASI, richiamava il comma 676 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in virtù del quale l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e può essere ridotta dal Comune fino all'azzeramento, nonché il successivo comma 677 secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita

dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille. In conclusione il Ministero sosteneva che:

"... discende che la manovra ipotizzata, per poter essere attuata e ritenersi rispettosa delle disposizioni di legge sopra citate, dovrebbe espressamente prevedere:

- .....

- per gli immobili non locati, l'aliquota IMU al 7,6 per mille e l'aliquota TASI al 2,4 per mille.".

Ritenuto che la trasformazione del prelievo IMU, già deliberato negli anni precedenti dal Comune di Piombino sui fabbricati del gruppo catastale D1, in prelievo TASI, a parità di gettito per il bilancio comunale e nel rispetto delle norme, possa rappresentare un'ulteriore misura a sostegno dell'economia del territorio;

Visto il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, della Tassa sui Rifiuti e del Tributo per i Servizi Indivisibili";

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole/sfavorevole dell'Organo di Revisione ex art. 239 comma 1 del D.Lqs 267/2000, limitatamente alla previsione di cui al punto 12) del deliberato;

Uditi l'assessore Camberini che illustra la delibera, il consigliere Mosci, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

# Consiglieri presenti e votanti n. 20:

Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Boldrini, Braschi, Callaioli, Corsini, Cremisi, De Bonis, Gelichi, Geri, Gottini, Lessi, Mosci, Ninci, Persiani, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Trotta.

# Voti favorevoli n. 15:

PD - Sinistra per Piombino

#### Voti contrari n. 5:

Callaioli (PdRC) – Lessi, Ninci, Gottini (Movimento 5 Stelle) – Gelichi (Ascolta Piombino)

## **DELIBERA**

1. L'aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), da applicare per il 2019 alle abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L 201/2011, è confermata nella misura del 2,5 per mille. Sono inoltre riconosciute le seguenti riduzioni del tributo:

•riduzione del 100% del tributo per ISEE inferiore o pari a Euro 9.000.00

•riduzione del 50% del tributo per ISEE inferiore a Euro 10.000,00

E' possibile utilizzare l'attestazione "ISEE corrente" in relazione al pagamento dell'acconto e del saldo del tributo. Ferme restando le scadenze del pagamento del tributo, per ciascun semestre o frazione l'obbligazione tributaria sarà calcolata in base alle attestazioni ISEE corrente ottenute rispettivamente entro il 31 luglio e 16 dicembre 2018. A fronte di tali agevolazioni, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione.

- 2. Il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) si applica per il 2019, con aliquota del 3 per mille, sui fabbricati della categoria catastale D1 con diritto di abbattimento dell'imposta per ciascuna unità immobiliare, fino a 3 mila euro. Detto abbattimento opera fino a concorrenza dell'imposta calcolata per ciascun immobile e l'eccedenza non è recuperata in nessun caso.
- 3. Le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno d'imposta 2019 sono confermate come risulta nei punti successivi.
- 4. Abitazione principale pertinenze delle *categorie catastali A/1, A/8 e A/9*: 2,2 per mille a cui si somma l'aliquota TASI di 2,5 per mille: le detrazioni sono quelle di legge.
- 5. Unità immobiliari locate con "contratti concordati": 5,5 per mille Le unità immobiliari abitative di categoria catastale "A" locate alle condizioni previste dagli accordi assunti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L. 431/1998, proporzionalmente alla durata ed a condizione che i locatari vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale. Con l'art. 1 comma 53 L. 208/2015 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento.
- 6. Altre locazioni residenziali: 9,5 per mille Rientrano in questa fattispecie le unità immobiliari abitative di categoria catastale "A" (esclusa la categoria A10) locate con contratti diversi da quelli di cui al punto 4, regolarmente registrati e proporzionalmente alla durata.
- 7. Unità immobiliari abitative di categoria catastale "A" concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado di almeno uno dei contitolari a condizione che l'usuario vi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale: 7,5 per mille.

Con l'art. 1 comma 10 della L. 208/2015 è introdotta la seguente agevolazione: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, la base imponibile è ridotta del 50 per cento; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art 9 comma 6 del D.Lgs 23/2011.

- 8. Altri fabbricati di categoria catastale "A" con esclusione della categoria "A10", diversi da quelli individuati ai punti precedenti: 10,6 per mille.
- 9. Maggiorazione del 3 per mille sui fabbricati della categoria catastale D5 con diritto di abbattimento dell'imposta per ciascuna unità immobiliare, sulla parte d'imposta spettante al Comune, fino a mille euro. Detto abbattimento opera fino a concorrenza dell'imposta calcolata per ciascun immobile e l'eccedenza non è recuperata in nessun caso.
- 10. Fabbricati delle categorie catastali C1 e C3: 8,1 per mille.
- 11. Altri immobili non compresi nei punti precedenti: 9,1 per mille. Si tratta di tutti gli altri immobili non ricompresi nei casi precedenti e che a titolo esemplificativo riguardano, fondi, terreni, aree fabbricabili, fabbricati delle categorie catastali "A10", "B", altri "C", e i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita.
- 12. Come integrazione del Regolamento della IUC, ai sensi del comma 682, art. 1 della Legge 14/2013, il gettito previsto della TASI per il 2019 è stimato in € 820.000,00: tale gettito è diretto alla copertura dei servizi indivisibili e delle relative spese analiticamente indicati nel prospetto sottostante. Il tasso di copertura di tutti i servizi indivisibili erogati dal Comune assicurato dal gettito atteso della TASI è pari al 4,85%.

Descrizione	Т	Cod.Mecc.	Previsione 2019
SPESE POSTALI	1	01.06.1	5.430,10
ADEMPIMENTI NORMATIVI DI CUI AL D.LGS 81/09	1	01.06.1	14.288,00
STASATURE FOGNATURE E VARIE	1	01.06.1	11.413,09
CANONI PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1	01.06.1	22.491,81
CONVENZIONE PER GESTIONE CANILE ACCALAPPIATURA CANI VAGANTI	1	13.07.1	89.500,00
SPESE PER SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE	1	08.01.1	106.877,00
INTERVENTI "DECORO URBANO"	1	10.05.1	50.000,00
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	10.05.1	520.000,00
		totale	820.000,00